

## **AS975 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - AMPLIAMENTO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

Roma, 9 agosto 2012

Comune di Roseto degli Abruzzi  
Regione Abruzzo – al Responsabile del Servizio Demanio

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 2 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente al contenuto delle determinazioni contenute nelle Delibere del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 56 e n. 57 adottate nel corso dell'adunanza di Giunta Comunale del 25 maggio 2012, in merito all'ampliamento di concessioni demaniali marittime.

Con tali delibere, il Comune ha rilasciato pareri positivi al rilascio delle autorizzazioni amministrative per la gestione di aree demaniali marittime contigue a quelle già asservite, in regime di concessione, ai concessionari richiedenti.

Tali provvedimenti determinano una limitazione della concorrenza nella misura in cui, senza ricorrere ad alcuna forma di selezione pubblica, trasparente e non discriminatoria, ampliano ingiustificatamente l'estensione delle aree demaniali marittime già oggetto di concessione a beneficio degli attuali concessionari istanti.

Sul punto, l'Autorità in più occasioni ha evidenziato che le concessioni demaniali marittime devono essere assegnate con procedure concorsuali trasparenti e competitive<sup>1</sup>. Secondo l'orientamento costante dell'Autorità, in particolare, l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari deve conformarsi ai principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, come evidenziato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario<sup>2</sup> e più di recente con la Direttiva Servizi<sup>3</sup>. Pertanto, la selezione del concessionario dovrebbe essere sempre informata a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e concludersi con un provvedimento adeguatamente motivato.

Con le delibere indicate, l'Ente attribuisce agli attuali concessionari di aree demaniali marittime un vantaggio ingiustificato a danno dei potenziali concorrenti, consentendo ai primi lo sfruttamento commerciale di aree contigue senza l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica trasparenti e non discriminatorie. L'interesse pubblico corrispondente all'esigenza di adeguare le aree del demanio marittimo alle esigenze di ricettività turistica non implica la necessità di estendere il privilegio già riconosciuto ai concessionari esistenti e si presta, invece, ad essere perseguito con modalità trasparenti e non discriminatorie, compatibili con gli artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'articolo 12 della Direttiva Servizi e l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009 che, come noto, ha disposto la soppressione del secondo comma dell'articolo 37 cod. nav., nella parte in cui stabiliva la preferenza accordata al vecchio concessionario.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Roseto degli Abruzzi dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>1</sup> [AS551 - Concessioni Demaniali Marittime Nella Regione Calabria. Si veda anche AS481 - Norme in Materia di Demanio Marittimo Con Finalità Turistico Ricreativa.]

<sup>2</sup> [Cfr. Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, in GU.CE 121 del 29 aprile 2000.]

<sup>3</sup> [In particolare, all'art. 12, par. 3, della Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.]